

**STUDIO LEGALE  
IACOVINO & ASSOCIATI**

PATROCINIO MAGISTRATURE SUPERIORI

SERVIZI LEGALI

VIA LIMA N. 20 INT.1  
ROMA 00197  
TEL./FAX. 06/97881020  
PEC

[VINCENZO.IACOVINO@LEGALMAIL.IT](mailto:VINCENZO.IACOVINO@LEGALMAIL.IT)

E-MAIL

[VINCENZO.IACOVINO@IACOVINOSTUDIOLEGALE.IT](mailto:VINCENZO.IACOVINO@IACOVINOSTUDIOLEGALE.IT) [SEGRETERIA@IACOVINOSTUDIOLEGALE.IT](mailto:SEGRETERIA@IACOVINOSTUDIOLEGALE.IT)

[SITO INTERNET](#)

[www.iacovinoeassociati.it](http://www.iacovinoeassociati.it)

**ECC.MO TAR LAZIO - ROMA**

**RICORSO**

**Nell'interesse dei Sig.ri:**

AURISANO	ANNA	RSNNNA69B56B519D
BORGHETTI	IRENE	BRGRNI84B51L736V
CALANDRA	GIUSEPPINA	CLNGPP71P65F205T
CIMO'	MARIAGRAZIA	CMIMGR89H54G273I
DONNICI	GIUSEPPE	DNNGPP83T06F839H
FERRARO	ANGELA	FRRNGL88H46E791O
FITTIPALDI	CRISTINA	FTTCST72A71G478R
GAROFALO	EMANUELE	GRFMNL66P24A794C
GIARDINI	FRANCESCA	GRDFNC75P43I324Y
MONTALBO'	NINO	MNTNNI72E17H501W
MORANDI	ALESSANDRA	MRNLSN75L53G713E
NOVELLO	FRANCESCO	NVLFNC75C60C130I
PINI	MARCO	PNIMRC75L03M082M
SCARPA	FEDERICO	SCRFRC77P21C573R
VARCASIA	FRANCA	VRCFNC69A65L124V
VILLANI	ANTONIOLUIGI	VLLNNL66E08F912U
VITALE	ALFONSO	VTLLNS86H30F912E

tutti rappresentati e difesi, in virtù di procure speciali in calce al presente atto, dall'Avv. Vincenzo Iacovino (c.f. CVNVCN61R07F391R) ed elettivamente domiciliati presso lo Studio di questi in Roma, alla Via Lima n. 20, int.1;

*[Si specifica l'indirizzo di P.E.C. ai fini di eventuali notifiche e/o comunicazioni: [vincenzo.iacovino@legalmail.it](mailto:vincenzo.iacovino@legalmail.it), nonché il numero di FAX: 0874-64416];*

- **Ricorrenti**

## **CONTRO**

- **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**, in persona del Presidente del Consiglio e legale rapp.te p.t., domiciliata e difesa *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
- **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE**, in persona del Presidente della Scuola e legale rapp.te p.t., domiciliata e difesa *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
- **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA**, in persona del Ministro per la pubblica Amministrazione e legale rapp.te p.t., domiciliata e difesa *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

**- Resistenti**

### ***nonché contro***

- Sig.ra **Anna Palmisano**, residente in Bari, alla via Vito Nicola De Nicolò n. 48 (c.a.p. 70121);
- Sig. **Pierfrancesco Palmisano**, residente in Bari, alla via Arcivescovo Vaccaro n. 4 (c.a.p. 70121);
- Sig. **Alessandro Pacifico**, residente in Taranto, alla Via Lama n. 123 (c.a.p. 74122);

**- Controinteressati**

### ***per l'annullamento***

***previa sospensione cautelare anticipata da idonea cautela disposta***

***anche inaudita altera parte ex art. 56 c.p.a.***

- del provvedimento recante giudizio di non ammissione dei ricorrenti alla prova scritta del concorso per l'ammissione di 148 allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale e al successivo reclutamento di 123 Dirigenti nelle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, relativo agli esiti della prova preselettiva, pubblicato in data 01.02.2019 sul sito della Scuola Nazionale dell'Amministrazione e recante elenco dei candidati ammessi alla suddetta prova scritta, in ragione del quale gli odierni ricorrenti sono stati esclusi dalle fase successiva del concorso;
- del decreto di approvazione dell'elenco dei candidati risultati idonei all'esito della prova preselettiva relativa al corso-concorso nazionale, per esami, finalizzato all'ammissione di 148 allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale e al successivo

reclutamento di 123 Dirigenti nelle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici;

- dell'elenco dei candidati ammessi alla prova scritta del concorso per l'ammissione di 148 allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale;
- della prova preselettiva del concorso per l'ammissione di 148 allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale e al successivo reclutamento di 123 Dirigenti nelle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, svoltasi nelle date del 22, 23 e 24 gennaio 2019 in Roma;
- di tutti i verbali, provvedimenti e documenti del concorso in oggetto relativi in particolare alla c.d. prova preselettiva, ivi incluso il provvedimento di sostituzione dei membri di commissione del 23.01.2019, e il precedente provvedimento di nomina del 07.12.2018, nella parte in cui hanno inficiato *juris et de jure* la prova preselettiva *de qua*;
- *in parte qua* del Bando di concorso, decreto n. 181/2018 della SNA nella parte in cui, all'art. 5, c. 6, ha previsto un contingente irragionevole di ammessi alla fase della prova scritta, in esito alla prova preselettiva, clausola che acquisisce efficacia lesiva per effetto della suesposta esclusione dalla prova scritta;
- *in parte qua* dell'avviso recante diario della prova preselettiva, facente parte della *lex specialis* della procedura, pubblicato in data 18.12.2018, nella parte in cui ha previsto un bilanciamento non equo e irragionevole delle materie comminate con i quesiti di cui alla preselezione, clausola che acquisisce efficacia lesiva per effetto della suesposta esclusione dalla prova scritta;
- nonché per l'annullamento, previa sospensione, di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso, anche ove non cognito;

***e per la condanna dell'Amministrazione,***

***previa idonea cautela disposta***

***inaudita altera parte ex art. 56 c.p.a.***

- a procedere all'ammissione dei ricorrenti, anche con riserva, alla prova scritta già fissata per le date del 26, 27 e 28 marzo 2019, ovvero, in subordine, all'ammissione ad una prova suppletiva da esperirsi anche successivamente.

***e in subordine per la condanna dell'Amministrazione,***

***previa sospensione collegiale ai sensi dell'art. 55 c.p.a.***

- alla riedizione della prova preselettiva del concorso, previa condanna all'annullamento della procedura *in toto*.

## FATTO

- 1) I rappresentati ricorrenti sono tutti dottori muniti dei necessari requisiti previsti per la partecipazione al concorso per il reclutamento di Dirigenti della pubblica Amministrazione (cfr. art. 2, Bando di concorso **ALL. 1**). Essi stanno partecipando, all'uopo, all'apposito concorso pubblico.
- 2) Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 dicembre 2017, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la Scuola Nazionale dell'Amministrazione (d'ora in poi "SNA") è stata autorizzata a indire il concorso *de quo*.
- 3) Il concorso in parola è stato bandito, quindi, con Decreto n. 181 del 1° agosto 2018 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4<sup>a</sup> Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 70 del 4 settembre 2018) del Presidente della SNA (**ALL. 1**), ed è in corso di svolgimento.
- 4) La procedura di concorso, per esami, è finalizzata, in particolare, all'ammissione di 148 allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale e al successivo reclutamento di 123 Dirigenti nelle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici.
- 5) Sulla scorta dell'articolo 4 del Bando di concorso sopra citato, relativo alla nomina della commissione esaminatrice, il Presidente del Consiglio dei Ministri - con atto del **07.12.2018** a firma tuttavia del Ministro per la pubblica Amministrazione, Sen. Avv. Giulia Bongiorno (cfr. **ALL. 2**) - decretava la composizione della commissione di concorso.
- 6) Venivano in tal modo nominati il Presidente ed i componenti, nonché il Presidente supplente ed i componenti supplenti, della commissione esaminatrice del concorso indetto con il decreto del Presidente della SNA n. 181/2018.
- 7) Quanto ai componenti titolari, erano individuate mediante il decreto le seguenti personalità: quale Presidente, Massimo Salvatorelli (Vice Avvocato generale dello Stato); quali componenti, Daniela Di Cagno (Professore ordinario di Microeconomia alla "Luiss Guido Carli"), Tiziano Labriola (Dirigente di I fascia della Presidenza del Consiglio dei ministri), Andrea Sagone (Esperto di economia e finanza aziendale), Sarah Alexandra Wood (Docente SNA).
- 8) Quanto ai componenti supplenti erano individuate mediante il decreto le seguenti personalità: quale Presidente supplente, Fabio Tortora (Avvocato dello Stato); quali componenti supplenti, Efsio Espa (Coordinatore Dipartimento per l'economia, la finanza e la statistica, SNA), Sabrina Bono (Dirigente di I fascia del MIUR), Pierluigi Mastrogiuseppe

(Direttore Direzione Contrattazione I Aran), Lynley Fraser (Esperta in lingua inglese); quale segretario supplente, Roberta Rondini (Funzionario SNA).

9) Scaduto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, sulla G.U.R.I. n. 100 del 18.12.2018 è stato pubblicato l'avviso contenente il diario della prova preselettiva (cfr. **ALL. 3**).

10) Come da avviso, la prova si sarebbe svolta in Roma, presso la Fiera di Roma, padiglione 1 - Ingresso Est, via A.G. Eiffell, nelle giornate del 22, 23 e 24 gennaio 2019 secondo un calendario redatto con il criterio dell'ordine alfabetico, con una sessione antimeridiana alle ore 10 e una sessione pomeridiana alle ore 15 per ognuna delle tre giornate previste.

11) Nell'avviso (**ALL. 3**) era previsto specificamente, quindi, che i candidati fossero ripartiti, nelle tre giornate, sulla scorta dell'ordine alfabetico delle lettere che compongono il cognome.

12) Sempre nell'avviso di cui al diario della preselettiva era espressamente riportato: *“i candidati dovranno presentarsi nel giorno, ora e sede sopra indicati muniti della ricevuta di avvenuta iscrizione al concorso rilasciata dal sistema informatico ed, inoltre, di uno dei documenti di riconoscimento indicati all'art. 5 del bando di concorso. **Non saranno ammesse richieste di variazione del giorno e/o della sessione di prova assegnati**”*.

13) Stando a quanto riferiscono i ricorrenti, sembra che alcuni candidati abbiano chiesto e ottenuto, in violazione della predetta clausola, la variazione. Sul punto si spiega **domanda istruttoria** a codesto Ecc.mo TAR (cfr. *infra*).

14) Nel frattempo, con nota sempre del **18 dicembre 2018**, la SNA ha reso note le dimissioni dall'incarico di due componenti titolari della commissione, la professoressa Daniela Di Cagno e il dottore Andrea Sagone, nonché le dimissioni dall'incarico di un componente supplente, Pierluigi Mastrogiuseppe, **tutti a causa della ammessa sussistenza di situazione di incompatibilità** (cfr. **ALL. 4**, decreto di sostituzione del 23.01.2019).

15) Tuttavia, nonostante la sussistenza della situazione di incompatibilità fosse nota almeno dal mese di dicembre e fosse stata resa pubblica con la nota ufficiale del **18 dicembre**, sopra richiamata, i tre componenti di commissione restavano in carica fino alla data del **23 gennaio 2019**, ovvero **sino al giorno successivo a quello di inizio della prova preselettiva!**

16) Mentre in data 22 gennaio, come detto, infatti, iniziavano le operazioni di cui alla prova preselettiva, con la prima tornata di candidati a sottoporsi ai test, solamente in data **23.01.2019**, ovvero durante il secondo e penultimo giorno della prova preselettiva, veniva emanato il decreto (**ALL. 4**) del Ministro per la pubblica Amministrazione, Sen.

Avv. Giulia Bongiorno, che sostituiva i suindicati membri, nominando all'uopo il prof. Alberto Petrucci (ordinario di Economia Politica alla "Luiss"), la dott.ssa Valeria Rolli (Direttore della Banca d'Italia) e il prof. Gianluigi Mangia (ordinario di Organizzazione aziendale alla "Federico II" di Napoli) quali sostituti e nuovi membri della Commissione.

17) Come da avviso, la prova preselettiva è consistita in un test articolato su 60 quesiti a risposta multipla da svolgersi nel tempo limite di 60 minuti.

18) I quesiti, secondo l'avviso recante diario della preselettiva (cfr. **ALL. 3**), sarebbero stati ripartiti tra le aree e le materie come di seguito indicato e riportato: ragionamento logico (comprensione del testo, logica verbale e/o deduttiva, logica numerica): **24 quesiti**; diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto dell'Unione europea e delle organizzazioni internazionali: **16 quesiti**; economia politica, politica economica, economia delle amministrazioni pubbliche, management pubblico, analisi delle politiche pubbliche: **15 quesiti**; lingua inglese: **5 quesiti**.

19) La distribuzione dei quesiti tra le materie è parsa *icto oculi* illogica e irragionevole, al fine della individuazione delle migliori professionalità, visto che le materie caratterizzanti la figura del Dirigente pubblico, quelle giuridiche ed economiche, sono state relegate, rispetto a quelle "generiche", ad un più ristretto numero di quesiti; in sostanza il numero di quiz di carattere logico-attitudinale si pone a quota 24 quesiti sui 60 totali; tale aspetto si pone in contrasto con le c.d. Linee-Guida "Madia" (cfr. *infra*).

20) Allo stesso tempo, l'art. 5, c. 6 del Bando (**ALL. 1**), dopo aver previsto che la valutazione del test preselettivo fosse effettuata attribuendo punteggio 1 (uno) per ogni risposta esatta, punteggio -0,5357 (meno zero virgola cinque tre cinque sette) per ogni risposta errata o multipla, punteggio 0 (zero) per ogni risposta non data, testualmente recitava: "*sono ammessi alle prove scritte i candidati classificati in graduatoria entro il 444° posto (corrispondente a tre volte il numero di allievi ammessi al corso-concorso) e i candidati che riportano lo stesso punteggio del candidato collocatosi al 444° posto*".

21) Sostanzialmente l'Amministrazione prevedeva di ammettere alla successiva prova scritta -prova che insieme a quella orale rappresenta la fase di rilievo e caratterizzante della selezione, secondo le c.d. "Linee-Guida Madia", Direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Ministro per la P.A. (**ALL. 9**; cfr. *infra*)- un contingente di candidati pari a **sole tre volte** il numero di posti a concorso (**444 candidati per 148 posti**: sostanzialmente uno su tre degli ammessi alla prova scritta vincerà il concorso; cfr. *infra*)! Si impugna in questa sede l'illegittima previsione del Bando, in via differita, per la lesività della stessa previsione acquisita per effetto del provvedimento di esclusione (cfr. *infra*).

22) Venendo allo svolgimento della preselettiva, nell'ambito della gestione della prova, affidata dall'Amministrazione ad una società specializzata, si è prodotta una palese violazione del principio fondamentale in tema di pubblici concorsi, quello dell'**anonimato** dei candidati e delle relative prove concorsuali, nonché dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento.

23) Infatti è emerso che i candidati sono stati identificati fin dall'inizio delle prove e -in modo del tutto anomalo per un concorso di tale rilevanza- **sono stati obbligati a lasciare la carta d'identità aperta sul banco**, accanto alle schede anagrafiche che riportavano il nome e cognome del candidato prestampato, durante l'espletamento della prova.

24) La violazione delle norme e dei principi in tema di anonimato, di trasparenza e di imparzialità, inoltre, è stata confermata dal *modus agendi* del tutto anomalo perseguito dall'Amministrazione in riferimento ai meccanismi che dovrebbero garantire l'anonimato e che, secondo *l'id quod plerumque accidit*, rappresentano prassi comune dei concorsi pubblici di rilievo quale quello in oggetto.

25) Sostanzialmente l'Amministrazione ha decretato che l'etichetta col **codice a barre** (che ha la funzione di associare la scheda risposte al nominativo del candidato) non fosse apposta dai candidati sulla propria scheda risposte; in pratica l'etichetta non è stata apposta da ogni singolo candidato, al termine della prova, prima della consegna, bensì dal **personale d'aula in un momento successivo alla consegna!**

26) Così operando, la Commissione non ha assolutamente garantito il rispetto del fondamentale principio di anonimato delle prove di concorso, del principio di trasparenza, del principio di imparzialità previsti dalla Costituzione.

27) Le procedure di cui sopra sono state, infatti, eseguite da tutti i candidati, come richiesto dalla Commissione, e ciò implica la carenza dell'anonimato della prova, in aperta violazione di legge (*ex multis*, art. 14 d.P.R. 487/1994 - principio di anonimato - e art. 97 Cost.) in quanto **non è assolutamente noto come si sia svolta l'operazione di applicazione del codice a barre sugli elaborati**. Chiaramente un sistema del genere, in altre parole, non ha assicurato che ogni codice sia stato apposto al questionario esatto del relativo candidato.

28) Le illegittime modalità di conduzione della prova preselettiva sono testimoniate anche dal documento pubblicato dallo SNA nei giorni antecedenti la prova, qualificato come "*Istruzione per i candidati*" (**ALL. 5**, cfr. *infra*).

29) L'elenco dei candidati che hanno superato la prova preselettiva è stato poi pubblicato sul sito internet della SNA il giorno 1° febbraio 2019, **ben 9 giorni dopo il termine della**

**prova preselettiva**, nonostante l'esistenza dei sistemi di correzione automatica affidati dall'Amministrazione alla società incaricata della redazione dei quiz e della gestione della procedura preselettiva del corso-concorso.

**30)** Nella data del 01.02.2019, pertanto, all'esito delle suddette correzioni della prova preselettiva e relativa pubblicazione dei risultati, gli odierni ricorrenti hanno saputo di non aver superato la prova e, quindi, di non essere stati ammessi alla fase successiva del concorso, quella della prova scritta.

**31)** In esito alle risultanze del controllo di validità delle domande di ammissione alla procedura concorsuale, effettuato ai sensi dell'art. 3, comma 4, del Bando, la SNA ha poi anche aggiornato l'elenco dei candidati che, superata la prova preselettiva, sono stati ammessi alla prova scritta.

**32)** In applicazione (a detta della SNA) delle disposizioni contenute all'art. 5, comma 6, del Bando di concorso, i candidati ammessi alle prove scritte sono risultati **452** su un totale di 148 posti a concorso (la relazione è confermata in 1 su 3, circa i candidati ammessi alla prova scritta che vinceranno il concorso!). Il punteggio minimo utile per l'ammissione è stato rideterminato dall'Amministrazione in 37,0359.

**33)** A decorrere dal 4 febbraio 2019 ciascun candidato presente alla prova preselettiva ha potuto prendere visione del questionario estratto nella sessione a cui ha partecipato, del proprio foglio risposte e del punteggio ottenuto, accedendo al sito RIPAM e seguendo le istruzioni ivi riportate.

**34)** Stando a quanto riferiscono alcuni ricorrenti, dall'esame della propria prova è emerso, in più casi, che **la prova visibile con l'accesso agli atti non corrisponde a quella effettivamente svolta dal candidato!**

**35)** Altro aspetto da censurare, in riferimento alla modalità di gestione della prova preselettiva, attiene infine alla qualità dei quiz comminati ai candidati: **per diverse domande è emersa la esistenza di più risposte apparentemente corrette, ovvero in altri casi si è assistito ad una non chiara esposizione del quesito, che ha indotto i candidati alla confusione; i vizi di irragionevolezza della prova appaiono perciò palesi; sul punto ci si riserva di depositare esempio di questionario delle domande comminato in sede d'esame per l'evidenza di quanto esposto.**

**36)** Desta significative perplessità, infine, il quadro degli esiti della prova preselettiva, che denota e manifesta un bilanciamento assolutamente non equo degli ammessi **in relazione ad ogni sessione d'esame.**



37) Lascia quantomeno perplessi, cioè, il fatto che i candidati della data del 22 gennaio, sessione pomeridiana, ammessi a sostenere la prova scritta, siano risultati, stando ai dati diramati dall'Amministrazione, ben **141** (11,4% dei partecipanti in quel turno) mentre gli ammessi della sessione del 24 gennaio, pomeriggio, sono risultati solamente **30** (il 2,06% dei partecipanti di quel turno). Uno scarto di ben 111 unità.

38) Si evince da quanto sopra, in sostanza, che la difficoltà della prova comminata in data 24 gennaio potrebbe essere risultata obiettivamente superiore rispetto alla difficoltà della prova del 22 gennaio.

39) L'accertamento di tale divergenza tra le difficoltà delle prove comminate comporterebbe una **violazione del principio di *par condicio dei concorrenti***, altro principio fondamentale in tema di pubblici concorsi.

40) Giova evidenziare che alle prove scritte hanno avuto accesso diretto i candidati che, avendo prodotto idonea documentazione attestante lo stato di *handicap* ai sensi della legge n. 104/1992 nonché il riconoscimento di un grado di invalidità uguale o superiore all'80%, hanno ottenuto l'esonero dalla prova preselettiva. **Questo elemento consente di valutare positivamente l'istanza ex art. 56 c.p.a. che con il presente ricorso, tra l'altro, viene promossa (sulla quale, cfr. *infra*).**

41) Alcuni candidati hanno formulato istanza di accesso agli atti, in data 07.02.2019, all'Amministrazione (**ALL. 6**), la quale ha risposto solo in parte alle richieste dei candidati (**ALL. 7**); è stata necessaria così una diffida (**ALL. 8**) per l'integrale accesso.

42) All'uopo si valuteranno motivi aggiunti al presente ricorso, una volta ottenuto l'accesso; il ricorso presente già di per sé denuncia evidenti vizi del procedimento amministrativo concorsuale, che conducono alla formulazione delle domande ivi spiegate (cfr. *infra*).

43) In ultimo, con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4<sup>a</sup> Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 19 febbraio 2019 è stato pubblicato il diario delle prove scritte e sono state fornite comunicazioni relative al calendario di svolgimento delle prove stesse.

44) Con **sorprendente solerzia**, in questo caso, l'Amministrazione ha fissato la data delle prove scritte per i giorni del 26, 27 e 28 marzo 2019, ovvero appena un mese dopo la pubblicazione del diario della prova scritta!

45) La Commissione di concorso, dunque, ha palesemente violato chiare disposizioni di cui alla normativa in tema di svolgimento di prove di concorso per l'accesso al pubblico impiego, nonché fondamentali principi in tema di concorsi pubblici.

46) Significativo è che tali vizi invalidino uno dei concorsi più importanti per il pubblico impiego, quello relativo all'accesso alla carriera dirigenziale nella P.A.

47) Alla luce di quanto sopra, e dei vizi che con il presente ricorso vengono dedotti (cfr. *infra*), la procedura di concorso risulta caratterizzata da **palese e oggettiva inidoneità della prova preselettiva, per come organizzata e gestita dall'Amministrazione (cfr. *supra* e *infra*), ai fini dell'individuazione dei migliori profili che possano vincitori di concorso da Dirigente della P.A.**

48) Ratione per cui, in via cautelare, nelle more della definizione del presente giudizio in fase cautelare collegiale e/o in fase di merito, **vista la sollecita fissazione delle date della prova scritta con inizio al 26.03.2019 p.v., si chiede *medio-tempore*, ai sensi dell'art. 56 c.p.a., vista l'impossibilità materiale di trattare collegialmente la domanda, pronuncia monocratica *inaudita altera parte* di riammissione con riserva dei ricorrenti alla celebranda imminente prova scritta, in ragione del *fumus* e dell'evidente *periculum* ricollegato allo svolgimento definitivo della prova scritta (cfr. *infra*).**

49) In via subordinata, sempre tenuto conto dei vizi insanabili della prova preselettiva e del concorso, con il presente ricorso si chiede, accertati tali vizi, di annullare, previa sospensione degli effetti ai sensi dell'art. 55 c.p.a., la prova preselettiva e la procedura concorsuale *in toto*, ordinando all'Amministrazione di dare luogo nuovamente alla prova preselettiva e ricominciare daccapo il procedimento concorsuale. Questa domanda è spiegata solo ai sensi dell'art. 55 c.p.a., con istanza cautelare collegiale, stante la non sussistenza di *periculum* così irreparabile.

50) Accertata, insomma, *ex tabulas* l'inidoneità della prova preselettiva, per come organizzata e gestita dall'Amministrazione, al fine di individuare le professionalità migliori ex art. 97, c. 4 e art. 51, c. 1 Cost. a ricoprire i posti di dirigente pubblico, è evidente che la migliore soluzione per tutelare i ricorrenti sia quella della ammissione diretta alle prove scritte.

51) La celebrazione delle prove scritte e di quelle orali consentirà di individuare le migliori professionalità, e le due prove rappresentano test ben più che sufficiente a tal fine, visto che lo stadio del concorso non è in fase avanzata (diverso sarebbe se si parlasse di inidoneità della prova scritta, evidentemente), e fermo restando che purtroppo la prova preselettiva, all'uopo, ha fallito il suo intento in modo palese.

52) Prova ne è, che possa avvenire quanto sopra, come succede per i soggetti che, per legge, sono ammessi direttamente alla prova scritta (cfr. punto 40).

53) Alla luce dei vizi insanabili della prova preselettiva, codesta difesa censura quindi in via principale il provvedimento di non idoneità conseguito dai ricorrenti, il quale merita di essere annullato, previa sospensione, con pedissequa condanna dell'Amministrazione alla convocazione dei ricorrenti per la diretta ammissione alla prova scritta (già indetta con diario del 19.02.2019) **con pronuncia cautelare interinale ex art. 56 c.p.a. che, data la tempistica, risulta l'unica valida ai fini della efficace tutela dei ricorrenti.**

54) Tanto premesso ed esposto in fatto, i provvedimenti sono illegittimi per manifesta violazione delle norme di rilievo sui pubblici concorsi, e devono essere annullati in virtù dei seguenti motivi di

### **DIRITTO**

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.P.R. N. 487/1994, ART. 51 C.P.C. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 35, D.LGS. 165/2001. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 9 E SS. D.P.R. 487/1994. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 51 C.P.C. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 35-BIS D.LGS. 165/2001. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.LGS. 39/2013. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 6 E 6 D.P.R. 62/2013. VIOLAZIONE ART. 97 E ART. 51 COST.**

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DIRETTIVA N. 3 DEL 24 APRILE 2018 DEL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. VIOLAZIONE DELL'ART. 3, L. 241/90 E SMI.**

**ECESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, ILLOGICITA' E IRRAGIONEVOLEZZA DELLA MOTIVAZIONE, INGIUSTIZIA MANIFESTA, FALSITA' DEL PRESUPPOSTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, VIOLAZIONE DEL PROCEDIMENTO.**

\*\*\*

**I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.P.R. 487/1994. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 97 E ART. 51 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 35, D.LGS. 165/2001. ECESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, ILLOGICITÀ E IRRAGIONEVOLEZZA DELLA MOTIVAZIONE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, VIOLAZIONE DEL PROCEDIMENTO, INGIUSTIZIA MANIFESTA.**

Come anticipato nella sezione narrativa, nell'ambito della gestione della prova preselettiva si è prodotta una palese violazione di principi fondamentali in tema di pubblici concorsi.

Tali vizi comportano l'invalidità *juris et de jure* della prova preselettiva, e la palese inidoneità della medesima a fungere da prova efficace, indicativa e rappresentativa della selezione concorsuale.

Come detto, nell'ambito della gestione della prova, affidata dall'Amministrazione ad una società specializzata, "RIPAM", si è prodotta una palese violazione del principio fondamentale in tema di pubblici concorsi, quello dell'**anonimato** dei candidati e delle relative prove concorsuali, nonché dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento.

E' emerso che i candidati sono stati identificati fin dall'inizio delle prove e -in modo del tutto anomalo per un concorso di tale rilevanza- **sono stati obbligati a lasciare la carta d'identità aperta sul banco**, accanto alle schede anagrafiche che riportavano il nome e cognome del candidato prestampato, durante l'espletamento della prova.

La violazione delle norme e dei principi in tema di anonimato, di trasparenza e di imparzialità, inoltre, è stata confermata dal *modus agendi* del tutto anomalo perseguito dall'Amministrazione in riferimento ai meccanismi che dovrebbero garantire l'anonimato e che, secondo l'*id quod plerumque accidit*, rappresentano prassi comune dei concorsi pubblici di rilievo quale quello in oggetto.

La SNA e la Ripam hanno decretato che l'etichetta col **codice a barre** (che ha la funzione di associare la scheda risposte al nominativo del candidato) non fosse apposta dai candidati sulla propria scheda risposte; in pratica l'etichetta non è stata apposta da ogni singolo candidato, al termine della prova, prima della consegna, sul proprio elaborato, bensì dal **personale d'aula in un momento successivo alla consegna!**

Costituisce prova di quanto si è affermato lo stesso documento pubblicato dall'Amministrazione riguardo le modalità di svolgimento della prova preselettiva, nei giorni precedenti l'inizio della prova. Le illegittime modalità di conduzione della prova preselettiva sono testimoniate dal documento pubblicato dallo SNA nei giorni antecedenti la prova, qualificato come "*Istruzione per i candidati*" (**ALL. 5**, cfr. *infra*).

Il documento nominato "*Prova preselettiva: Istruzioni per i candidati*" (cfr. **ALL. 5**) contemplava una sezione, rubricata "*Procedura di garanzia dell'anonimato*", che così precisava: "*nessun segno dovrà essere apposto sul foglio delle risposte o sulle buste. Terminata la prova i candidati dovranno rimanere seduti ed inserire nella busta piccola il cartoncino anagrafico ricevuto all'atto dell'ingresso in sala avendo prima cura di firmarlo per esteso nell'apposito spazio. La busta piccola deve essere richiusa ed inserita, insieme al foglio risposte, nella busta grande (A), che va quindi rinchiusa*

*anch'essa a cura del candidato. Entrambe le buste sono munite di linguetta adesiva. [...] immediatamente dopo la conclusione della prova, fino a 10 candidati saranno invitati ad assistere alla procedura di apposizione delle coppie di codici a barre, di cui uno sarà applicato sulla busta contenente il cartoncino anagrafico e l'altro sul foglio risposte. L'operazione di apposizione dei codici a barre sarà effettuata dal personale di sorveglianza, con il controllo della Commissione”.*

Così operando, la Commissione non ha assolutamente garantito il rispetto del fondamentale principio di anonimato delle prove di concorso, del principio di trasparenza, del principio di imparzialità; tutti valori espressi nella Carta Costituzionale. Le procedure di cui sopra, eseguite da tutti i candidati per ordine dell'Amministrazione, hanno prodotto la violazione di plurime disposizioni in quanto **non è assolutamente noto come si sia svolta l'operazione di applicazione del codice a barre sugli elaborati.**

Chiaramente un sistema del genere, in altre parole, **non ha assicurato che ogni codice sia stato apposto al questionario esatto del relativo candidato!**

E' di tutta evidenza che la modalità non ha assicurato il rispetto della garanzia di anonimato e non ha assicurato il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza.

In sostanza, i candidati sono stati sottoposti all'operato del personale di sorveglianza **senza poter porre in essere alcun controllo circa tale operato.**

Il meccanismo, obiettivamente, non risulta minimamente trasparente, come invece sembra voglia far trasparire l'Amministrazione mediante i termini utilizzati nel documento di cui sopra (ALL. 5):

- da una parte il meccanismo è foriero di **illeciti**, in quanto ben si presta a **manomissioni**, visto che non è stato il singolo candidato a sincerarsi dell'apposizione del proprio codice a barre sul proprio elaborato bensì **l'operazione è stata condotta da soggetti terzi, in riferimento ad una pletera di schede infinita** (migliaia sono stati i partecipanti al concorso);
- d'altro canto, ne è risultato favorito anche il **margin di errore**, e cioè il **rischio di errore in buona fede!** Sostanzialmente è difficile ipotizzare che il personale di sorveglianza possa aver svolto il lavoro di apposizione dei codici a barre con la medesima tranquillità con la quale ogni candidato avrebbe potuto operare. Se si pensa, poi, alla pletera di candidati che ha partecipato al concorso, se ne deduce un quadro di **sicura confusione.**

Tutto quanto sopra comporta che la Commissione, così operando, abbia violato le norme costituzionali di trasparenza, imparzialità, efficienza e buon andamento. Così operando,

insomma, la Commissione non ha assolutamente garantito il rispetto del fondamentale principio di anonimato delle prove di concorso.

La Commissione di concorso per mezzo della sua attività ha perpetrato significative violazioni delle norme che regolano e disciplinano lo svolgimento dei concorsi pubblici per l'accesso al pubblico.

L'attività posta in essere, sopra descritta e richiesta dalla Commissione per mezzo del personale incaricato, implica la carenza dell'anonimato della prova, in aperta violazione di legge, nonché la violazione delle norme costituzionali e legislative sulla trasparenza e sull'imparzialità (*ex multis*, art. 14 D.P.R. n. 487/1994 - principio di anonimato - e art. 97 Cost. e 51 Cost.).

Gli odierni ricorrenti, pertanto, concorrenti nelle prove della procedura di concorso per cui è causa, possono considerarsi vittime delle plurime ingiustizie in sede concorsuale.

\*\*\*

Anzitutto quindi, esaminando la censura che ha priorità logica, oltre che giuridica, rispetto alle plurime criticità emerse in sede di concorso, va detto che l'attività amministrativa della Commissione nominata nell'ambito del Concorso SNA 2018/2019 è palesemente illegittima per violazione e falsa applicazione dei principi e delle norme fondamentali in materia di pubblici concorsi.

A livello esemplificativo, l'art. 14 del d.P.R. n. 487/1994 è considerata la norma angolare riguardo l'esistenza del principio di anonimato.

Tale norma, relativa alle prove scritte di concorso, e applicabile *mutatis mutandis* alla prova preselettiva, rubricata "*Adempimenti dei concorrenti e della commissione al termine delle prove scritte*", come noto, prescrive che "*il candidato, dopo aver svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione, né altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita nel cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al presidente della commissione o del comitato di vigilanza od a chi ne fa le veci. Il presidente della commissione o del comitato di vigilanza, o chi ne fa le veci, appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data della consegna*".

Come evidente, si deduce da quanto sopra che, da una parte, gli elaborati non devono recare alcun segno, dall'altra, che la Commissione non interviene mai nelle operazioni individuali di apposizione di codici a barre, cartoncini ed altro, essendo quello demandato ai singoli

candidati; e ancora, si evince che l'operato della Commissione è limitato alla ratifica formale di quanto fatto.

Il principio dell'anonimato delle prove di pubblico concorso, chiaramente previsto dalla disposizione suesposta, è un principio fondamentale che la Commissione di ogni pubblico concorso deve sempre rispettare; esso rappresenta, per di più, diretta applicazione del canone costituzionale di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost.

Pleonastico appare richiamare la copiosa giurisprudenza sul tema, giurisprudenza che ha contribuito in maniera determinante, più delle norme, a sancire e disegnare la teoria dell'anonimato delle prove di concorso.

Basterebbe considerare che l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, invocata, sul punto, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia (ordinanza di rimessione n. 465 del 10 maggio 2013), ha statuito che *“nelle prove scritte dei concorsi a posti di pubblico impiego, o delle selezioni di stampo comparativo una violazione non irrilevante della regola dell'anonimato da parte della Commissione determina de jure la radicale invalidità della graduatoria finale, senza necessità di accertare in concreto l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione degli elaborati”* (Cons. St., Ad. Plen. 20 novembre 2013, n. 26).

Se tanto è, non v'è chi non veda come la prova preselettiva del pubblico concorso in oggetto risulti viziata.

In aggiunta a quanto sopra, si è detto in narrativa di come i candidati sono stati identificati fin dall'inizio delle prove e -in modo del tutto anomalo per un concorso di tale rilevanza- **sono stati obbligati per tutta la durata della prova a lasciare la carta d'identità aperta sul banco**, accanto alle schede anagrafiche che riportavano il nome e cognome del candidato prestampato.

Anche tale prassi si presta assolutamente alla violazione della regola dell'anonimato, della trasparenza e dell'imparzialità.

Sussiste, insomma, violazione dell'anonimato **in concreto** (apposizione dei codici da parte della commissione) ed **in astratto** (carta d'identità sul banco durante la prova), da cui deriva anche una lesione evidente dei principi di trasparenza ed imparzialità che deve contrassegnare l'operato della P.A. soprattutto in riferimento all'espletamento di un pubblico concorso.

\*\*\*

Giova riportare ulteriore filone giurisprudenziale formatosi sul punto.

Con tre decisioni parallele (Sez. III-bis, 16 giugno 2015, n. 8421, 8423, 8424), codesto stesso Ecc.mo Tar Lazio è tornato sul tema della regolarità dei concorsi pubblici e, nella specie, delle

prove selettive volte all'ammissione alla Facoltà di Medicina e Chirurgia. Le doglianze concernevano la violazione del principio dell'anonimato, e le regole che lo governano.

Il Collegio ha così avuto modo di compiere una distinzione tra modalità concrete di svolgimento delle prove (da analizzare caso per caso) e assicurazione del principio la cui osservanza va garantita o è da garantire anche in astratto.

Da un lato, codesto Ecc.mo TAR è giunto all'annullamento della graduatoria. **Il motivo è stato dato, nella fattispecie, proprio dalla possibile lesione, sul piano meramente astratto, del principio dell'anonimato, che si produce per una circostanza specifica: la apposizione del documento di identità dei candidati sul banco di prova.**

Ciò, infatti, consentiva l'associazione dell'elaborato al singolo con uno scostamento giudicato illegittimo, in quanto *“il principio di imparzialità e trasparenza nello svolgimento delle prove selettive ad evidenza pubblica”* richiede una osservanza anche *“in astratto”* (sul punto è evidente il richiamo anche alla Plenaria sopra citata).

La conseguenza è l'annullamento della graduatoria formata a seguito della prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria, relativa al 2014. È da notare, in merito, che l'accoglimento del ricorso comportava l'ammissione dei ricorrenti al corso di laurea, *“anche in sovrannumero”*, e *“senza pregiudizio dei candidati utilmente inseriti in graduatoria”*.

Si tempera così l'effetto della pronuncia rispetto alle situazioni degli idonei, *“vanificando”*, contestualmente, il numero chiuso prescritto dall'ateneo.

Il Collegio definiva il ricorso con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art.74 C.p.a., *“in considerazione dei molteplici precedenti conformi della Sezione con riferimento alla graduatoria unica nazionale”* oggetto di impugnazione.

Le pronunce, infatti, costituiscono un consolidamento di orientamenti precedenti.

In dettaglio, la sentenza richiama le argomentazioni delle Adunanze Plenarie n. 26, 27 e 28 del 2013, che in generale avevano qualificato *“la garanzia e l'effettività dell'anonimato quale elemento costitutivo dell'interesse pubblico primario al cui perseguimento tali procedure selettive risultano finalizzate”*.

Infine, il Collegio ha richiamato un orientamento decennale, ormai pacificamente affermato e risolutivo delle questioni come quella dedotta in controversia, e concernente il rapporto tra la delicata fase di correzione e la prossimità dei documenti di identità dei candidati (**Consiglio di Stato, Sez. VI, 5 gennaio 2005, n. 15**).

L'esercizio compiuto appare in linea con un'applicazione ragionevole dei criteri che presidiano i concorsi pubblici. Se da un lato, infatti, si ammette l'utilizzo di procedure meccaniche e



tecnologiche, che facilitano le procedure dei “grandi numeri” e la loro velocizzazione – dall’altro si presidiano i principî che governano la materia, difendendoli anche in caso in cui si ravvisi un mero pericolo nella correttezza dello svolgimento delle prove. Un presidio che, nei tratti del “sistema vivente”, non può che essere accolto con favore (*ex multis*, Tar Lazio, sent. n. 8421/2015, n. 8423/2015, n. 8424/2015).

Alla luce di quanto sopra dedotto, risulta violato insomma, dall’operato dell’Amministrazione, palesemente, il d.P.R. 487/1994, circa le modalità di svolgimento dei concorsi pubblici, il quale ad esempio prevede, ai sensi dell’art. 1, c. 2, “*il concorso pubblico deve svolgersi con modalità che ne garantiscano la imparzialità, l'economicità e la celerità di espletamento, ricorrendo, ove necessario, all’ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forma di preselezione ed a selezioni decentrate per circoscrizioni territoriali*”.

Inoltre, non bisogna dimenticare che l’art. 35 d.lgs. 165/2001, rubricato “*Reclutamento del personale*”, prevede: “1. *L’assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro: a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all’accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l’accesso dall’esterno [...]; b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità*”.

Alla luce di quanto sopra, stante l’inidoneità della prova preselettiva del concorso in parola a risultare efficace, idonea e regolare, si chiede l’annullamento della prova e di ogni atto relativo, e la diretta ammissione dei ricorrenti alla prova scritta già fissata, nonché in subordine la condanna dell’Amm.ne alla riedizione della prova. La domanda posta in via principale, tuttavia, sembra la migliore soluzione possibile nel bilanciamento dei diversi interessi coinvolti in giuoco.

\*\*\*

**II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 9 E SS. D.P.R. 487/1994. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 51 C.P.C. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 35-BIS D.LGS. 165/2001. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.LGS. 39/2013. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 6 E 6 D.P.R. 62/2013. ECCESSO DI POTERE SOTTO DIVERSI PROFILI. *PROCLAMATA INCOMPATIBILITÀ DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO CHE HA TUTTAVIA GESTITO IL CONCORSO FINO ALLA DATA DEL 23.01.2019, OVVERO DOPO L’INIZIO DELLA PROVA PRESELETTIVA.***

Il presente motivo di ricorso si aggiunge a quello di cui al primo paragrafo, sull'anonimato e sulla trasparenza delle operazioni concorsuali, rendendo altresì gravemente illegittima la procedura di cui alla prova preselettiva.

Sostanzialmente, come evidenziato in sezione narrativa, una Commissione dimissionaria per incompatibilità già alla data del 18 dicembre, ha vistato le prove della fase della preselezione ed è stata sostituita solo il 23 gennaio, a procedura avviata!

Sulla scorta dell'articolo 4 del Bando di concorso, il Presidente del Consiglio dei Ministri - con atto a firma tuttavia del Ministro per la pubblica Amministrazione, Sen. Avv. Giulia Bongiorno – decretava, infatti, la composizione della Commissione di concorso.

Venivano in tal modo nominati il Presidente ed i componenti, nonché il Presidente supplente ed i componenti supplenti, della commissione esaminatrice del concorso indetto con il decreto del Presidente della SNA n. 181/2018. Quanto ai componenti titolari, erano individuate mediante il decreto le seguenti personalità: quale Presidente, Massimo Salvatorelli (Vice Avvocato generale dello Stato); quali componenti, **Daniela Di Cagno** (Professore ordinario di Microeconomia alla “Luiss Guido Carli”), Tiziano Labriola (Dirigente di I fascia della Presidenza del Consiglio dei ministri), **Andrea Sagone** (Esperto di economia e finanza aziendale), Sarah Alexandra Wood (Docente SNA). Tra i componenti supplenti, era individuato tra gli altri il dott. Pierluigi Mastrogiuseppe.

Nel frattempo, con **nota del 18 dicembre 2018**, la SNA ha reso note le dimissioni dall'incarico di due componenti titolari della commissione, la professoressa Daniela Di Cagno e il dottore Andrea Sagone, nonché le dimissioni dall'incarico del componente supplente Pierluigi Mastrogiuseppe **a causa della sussistenza di situazione di incompatibilità** (cfr. ALL. 2).

Tuttavia, nonostante la sussistenza della situazione di incompatibilità fosse nota almeno dal mese di dicembre e fosse stata resa pubblica con la nota ufficiale del 18 dicembre, sopra richiamata, **i tre componenti di commissione restavano in carica fino alla data del 23 gennaio 2019** quando veniva emanato il decreto (cfr. ALL. 4) del Ministro per la pubblica Amministrazione, Sen. Avv. Giulia Bongiorno, che sostituiva i suindicati membri, nominando all'uopo il prof. Alberto Petrucci (ordinario di Economia Politica alla “Luiss”), la dott.ssa Valeria Rolli (Direttore della Banca d'Italia) e il prof. Gianluigi Mangia (ordinario di Organizzazione aziendale alla “Federico II” di Napoli) quali sostituti e nuovi membri.

**Tuttavia nelle more, in data 22 gennaio (e quindi prima della sostituzione dei membri della Commissione dimissionari), iniziavano le operazioni di cui alla prova preselettiva!**

Dunque solamente in data 23.01.2019, **ovvero durante il secondo e penultimo giorno della prova preselettiva**, si verificava l'effettiva sostituzione dei commissari incompatibili.

**Ciò significa in sostanza che una Commissione incompatibile ha vistato le prove e gestito il concorso durante la prova preselettiva.**

Orbene, giova ricordare in tema di compatibilità della Commissione, che la normativa generale in materia di procedure concorsuali (D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, recante le norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi), dispone testualmente all'art. 11 che i componenti della commissione "*presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile*". La ratio della norma è evidente, ed è quella della tutela della imparzialità e del buon andamento della P.A. nello svolgimento delle operazioni concorsuali.

Gli articoli del codice di procedura civile richiamati dispongono, a loro volta - ai nn. 1 e 2 - che il giudice abbia l'obbligo di astenersi "*se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto*" e "*se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori*".

Giova preliminarmente inquadrare l'argomento della incompatibilità della Commissione a livello di istituto giuridico. In applicazione di tali disposizioni la giurisprudenza si è espressa, infatti, in più occasioni. Dopo aver premesso il carattere eccezionale di tali norme, da una parte ha costantemente chiarito che l'appartenenza allo stesso ufficio del candidato e l'esistenza di un legame di subordinazione o di collaborazione scientifica tra i componenti della commissione e il candidato non rientrano nelle ipotesi di cui all'art. 51 c.p.c. (cfr., da ultimo, Cons. St., sez. V, 17 novembre 2014 n. 5618 e sez. VI, 17 giugno 2014 n. 3049), ma potrebbero integrare al più un motivo di opportunità, che renderebbe l'astensione facoltativa e non una causa automatica ed obbligatoria di incompatibilità; tuttavia, ha anche affermato che **l'esistenza di legami professionali intensi e specifici e di un rapporto di natura professionale con reciproci interessi di carattere economico costituisce una giusta causa di incompatibilità che rende cogente l'obbligo di astensione** (Cons. St., sez. VI, 3 luglio 2014 n. 3366, e 30 aprile 2013 n. 2360). Potrebbe essere quanto accaduto nel caso di specie.

Ugualmente - come di recente affermato (T.A.R. Lombardia, sede Milano, sez. I, 4 settembre 2014 n. 2307) - anche l'aver intrattenuto (sia pure in passato) una relazione sentimentale con una candidata costituisce un presupposto non irragionevole per disporre la revoca della nomina di un commissario, in quanto anche tale circostanza è astrattamente idonea ad offuscare l'immagine di indipendenza di giudizio e di terzietà.

Peraltro, in aggiunta va anche ricordato che il quadro normativo è oggi in parte mutato, e si è irrigidito, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 6-bis della legge sul procedimento amministrativo - recentemente introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190 - che oggi impone a tutti i soggetti che a qualunque titolo intervengono nel procedimento amministrativo (formulando pareri, valutazioni tecniche e atti endoprocedimentali o adottando il provvedimento finale) di astenersi *“in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”*.

Con tale disposizione - come è già stato chiarito (T.A.R. Campania, sez. Salerno, sez. II 17 marzo 2014 n. 580) - il legislatore ha coniato un **canone di generale applicazione, che postula ineludibili esigenze di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento** e l'alveo applicativo di tale principio va ricondotto alle determinazioni dal contenuto discrezionale, che implicano quindi apprezzamenti di stampo soggettivo che ben possono, anche solo in astratto, essere condizionati dal fatto che chi concorre all'adozione dell'atto versa nella vicenda un interesse personale.

Tale norma, va ulteriormente precisato, riguarda non solo chi è chiamato ad espletare compiti di natura gestionale, ma è applicabile anche alle commissioni giudicatrici nei concorsi pubblici, le quali debbono garantire anch'esse nella loro composizione *“trasparenza, obiettività e terzietà di giudizio”*, rappresentando questi dei principi irrinunciabili a tutela della parità di trattamento fra i diversi aspiranti ad un posto pubblico; pertanto, a tali commissioni debbono applicarsi sia le cause di incompatibilità e di astensione del giudice codificate dall'art. 51 c.p.c., così come interpretate dalla giurisprudenza - che, come sopra ricordato, ha esteso il principio dell'astensione a tutte le volte in cui si possa manifestare un *“sospetto”*, consistente, di violazione dei principi di imparzialità, di trasparenza e di parità di trattamento - sia i principi costituzionali di cui all'art. 97, così come oggi recepiti e sviluppati dagli artt. 1 e 6-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241.

Con la conseguenza che **tutte le volte che sia ipotizzabile un potenziale “conflitto di interessi” il soggetto facente parte della commissione giudicatrice deve, innanzi tutto, segnalare al soggetto che lo ha nominato “tale situazione di conflitto, anche potenziale” e poi deve necessariamente astenersi** (T.A.R. Sardegna, sez. I, 5 giugno 2013, n. 459).

In più casi infatti l'ANAC ha chiarito come la volontà del legislatore, dopo l'emanazione della L. 190/2012, sia quella di *“impedire ab origine il verificarsi di situazioni di interferenza, rendendo assoluto il vincolo dell'astensione, a fronte di qualsiasi posizione che possa, anche in astratto, pregiudicare il principio di imparzialità”* (delibera n. 421 del 13 aprile 2016).

\*\*\*

Tanto premesso in ordine all'istituto giuridico della incompatibilità della Commissione di concorso pubblico, giova declinare tali coordinate al caso di specie. Nel caso di specie è pacifico che i membri dimissionari per incompatibilità spontaneamente ammessa, già nota e ufficializzata dal 18 dicembre 2018, sono stati sostituiti solamente in **data 23 gennaio 2019, dopo aver vistato le prove della preselettiva**, quando addirittura, nelle more, cioè, in data 22 gennaio (e quindi prima della sostituzione dei membri della Commissione dimissionari) erano già iniziate le operazioni!

Si è visto sopra che la giurisprudenza è concorde nel ritenere che si debba impedire *ab origine* il verificarsi di situazioni di interferenza, rendendo assoluto il vincolo dell'astensione, a fronte di qualsiasi posizione che possa, anche in astratto, pregiudicare il principio di imparzialità.

Orbene, nella fattispecie non è stato impedito il verificarsi di situazioni di interferenza, visto che l'incompatibilità della Commissione è pacifica ed espressamente ammessa e che, nonostante ciò, la Commissione è rimasta in carica fino al secondo e penultimo giorno di sessione della prova preselettiva.

**Quindi, nel caso di che trattasi non è possibile escludere situazioni di interferenza anche in astratto idonee a pregiudicare il principio di imparzialità.**

Alla luce di tutto quanto sopra gli atti impugnati vanno annullati, con ogni conseguenza di legge, ivi inclusa, primariamente, stante l'inidoneità della preselettiva a risultare fase del concorso regolare, la necessità di ammissione con riserva dei ricorrenti alla prova scritta con inizio 26 marzo 2019.

\*\*\*

**III.A VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE LINEE-GUIDA "MADIA" SUI CONCORSI PUBBLICI, DIRETTIVA N. 3 DEL 24.04.2018 DEL MINISTRO PER LA P.A. ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELLA IRRAGIONEVOLE MOTIVAZIONE E DELLA ILLOGICITÀ DELLA:**

**- CLAUSOLA DEL BANDO RELATIVA AL CONTINGENTE CHE DOVEVA SUPERARE LA PROVA PRESELETTIVA;**

**- CLAUSOLA DELLA LEX SPECIALIS (DIARIO DELLA PRESELETTIVA) CHE HA PREVISTO LA DISTRIBUZIONE DEI QUESITI DELLA PRESELETTIVA TRA LE MATERIE.**

Come emerge dalla sezione narrativa, plurime violazioni di legge emergono dalla organizzazione, gestione, previsione e dalla modalità di conduzione della prova preselettiva.

Una serie di vizi della prova possono essere trattati e censurati con il presente motivo di ricorso, in quanto tutti attinenti alla modalità di conduzione della preselezione.

Le c.d. “Linee guida Madia” sull’accesso al pubblico impiego e la **giurisprudenza** attribuiscono alla prova preselettiva la funzione di “scremare” il numero dei candidati, in modo da rendere possibile l’organizzazione delle successive prove: scritte e orali.

Occorre subito evidenziare che la SNA ha snaturato la funzione della prova preselettiva che da prova, per l’appunto, di mera preselezione è divenuta la **prova selettiva con maggior peso specifico del concorso!**

Infatti, l’art. 5, c. 6 del Bando (**ALL. 1**), dopo aver previsto che la valutazione del test preselettivo fosse effettuata attribuendo punteggio 1 (uno) per ogni risposta esatta, punteggio - 0,5357 (meno zero virgola cinque tre cinque sette) per ogni risposta errata o multipla, punteggio 0 (zero) per ogni risposta non data, testualmente recitava: “*sono ammessi alle prove scritte i candidati classificati in graduatoria entro il 444° posto (corrispondente a tre volte il numero di allievi ammessi al corso-concorso) e i candidati che riportano lo stesso punteggio del candidato collocatosi al 444° posto*”.

Sostanzialmente l’Amministrazione prevedeva di ammettere alla successiva prova scritta -prova che insieme a quella orale rappresenta la fase di rilievo e caratterizzante della selezione, secondo le c.d. “Linee-Guida Madia”, Direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Ministro per la P.A. (**ALL. 9**)- un contingente di candidati pari a **sole tre volte** il numero di posti a concorso (**444 candidati per 148 posti**: sostanzialmente uno su tre degli ammessi alla prova scritta vincerà il concorso; cfr. *infra*)!

Si impugna in questa sede l’illegittima previsione del Bando, in via differita, per la lesività della stessa previsione acquisita per effetto del provvedimento di esclusione.

\*\*\*

Giova allora riportare il dettato delle c.d. “Linee-Guida Madia”, la Direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 (**ALL. 9**) del Ministro per la Pubblica Amministrazione allora in carica, proprio in ordine alla fase di “*preselezione*” dei concorsi pubblici: “*4. La preselezione. In presenza di un numero elevato di candidati, si può procedere a una preselezione. Va segnalata l’importanza di questa fase, nella quale viene fatta la parte più grande della selezione, in quanto è esclusa la grande maggioranza dei candidati. La preselezione deve coniugare le esigenze di rapidità e di imparzialità con quelle di efficienza: l’obiettivo non deve essere semplicemente quello di selezionare rapidamente in base a un qualsiasi criterio oggettivo, ma quello di selezionare in base a un ragionevole criterio di merito, che privilegi i candidati in base alle loro effettive capacità e alla loro effettiva preparazione. Da questo punto di vista, per esempio, lo svolgimento della preselezione sulla base di domande a risposta multipla, estratte da una banca dati di domande preventivamente pubblicate con l’indicazione delle risposte esatte, privilegia i*

*candidati che hanno il tempo di svolgere uno studio mnemonico, che non necessariamente corrispondono a quelli più preparati e più capaci. Ove si proceda con domande a risposta multipla, occorrerebbe tenere conto che i candidati migliori non sono semplicemente quelli più preparati, perché il concorso serve a valutare non solo la preparazione, ma anche le capacità e le competenze. Le domande, dunque, non dovrebbero essere prevalentemente volte a premiare lo studio mnemonico, ma dovrebbero includere sia quesiti basati sulla preparazione (generale e nelle materie indicate dal bando), sia quesiti basati sulla soluzione di problemi, in base ai diversi tipi di ragionamento (logico, deduttivo, numerico).*

E ancora: *“la preselezione dovrebbe essere rivolta a selezionare un numero di candidati non talmente grande da rendere il concorso difficile da gestire e la preselezione inutile, né talmente piccolo da rendere poco competitivo lo svolgimento successivo del concorso. Il numero di candidati preselezionati dovrebbe perciò corrispondere a un multiplo del numero di posti messi a concorso. A questo scopo, si può prevedere di ammettere alle prove i primi classificati nella graduatoria della preselezione, oppure tutti quelli che superino un certo punteggio minimo, ovvero una combinazione dei due criteri. In ogni caso, è necessario calibrare la difficoltà delle prove in relazione all’esigenza di avere una graduatoria non troppo concentrata. Nel caso in cui si ammettano i primi della graduatoria, per esempio, occorre evitare di proporre domande talmente facili da ammettere soltanto coloro che rispondono correttamente a tutte o a quasi tutte le domande: si rischierebbe di escludere ottimi candidati, che commettersero pochissimi errori. Nel caso in cui si ammettano tutti quelli che superino un certo punteggio minimo, occorre prevenire lo stesso rischio, che si avrebbe nel caso in cui fosse eccessivamente difficile arrivare a quel punteggio minimo, ma anche evitare di ammettere un numero eccessivo di candidati”.*

Anche il d.P.R. 487/1994, circa le modalità di svolgimento dei concorsi pubblici, dedica due norme alla fase della preselezione.

Ai sensi dell’art. 1, c. 2, *“il concorso pubblico deve svolgersi con modalità che ne garantiscano la imparzialità, l’economicità e la celerità di espletamento, ricorrendo, ove necessario, all’ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione ed a selezioni decentrate per circoscrizioni territoriali”*.

L’art. 7, c. 2-bis del medesimo plesso invece prescrive: *“le prove di esame possono essere precedute da forme di preselezione predisposte anche da aziende specializzate in selezione di personale. I contenuti di ciascuna prova sono disciplinati dalle singole amministrazioni le quali possono prevedere che le prove stesse siano predisposte anche sulla base di programmi elaborati da esperti in selezione”*.

Orbene, alla luce del quadro normativo si può affermare quanto segue.

*I.* Da un primo punto di vista la prova preselettiva del concorso SNA contrasta con il dettato della Direttiva Madia in quanto non ha svolto la funzione di scremare il numero dei partecipanti in modo da consentire la successiva organizzazione delle prove scritte e orali.

Invece di ridurre il numero dei candidati ammessi allo scritto entro un tetto massimo che consenta l'organizzazione delle successive prove, la SNA ha abbattuto il numero dei candidati ammessi allo scritto entro un tetto minimo (446-450) a fronte di ben 148 posti messi a concorso.

Quindi, **1 candidato su 3** supererà le successive prove, scritte e orali.

Normalmente, nei concorsi pubblici, supera la preselettiva un numero di candidati pari a 5 o 6 volte il numero dei posti messi a concorso. Ciò consente alla Commissione esaminatrice di poter scegliere i migliori candidati entro un buon ventaglio di partecipanti.

Viceversa, il rapporto di 1 su 3 non è un rapporto che consentirà alla Commissione di poter effettuare la selezione contando sul fatto di avere a disposizione un buon numero di candidati. Non è stato dato modo alla Commissione di poter individuare le migliori professionalità ai fini della promozione a Dirigente della P.A., in quanto molte delle professionalità sono state escluse sic et simpliciter dalla selezione in esito ad una prova preselettiva fuorviante che ha premiato un numero di persone pari a sole tre volte i posti messi a concorso.

**Molti dei posti messi a concorso potrebbero rimanere non coperti, quindi, perché è alto il rischio che professionalità non conformi abbiano avuto accesso a quelle che rappresentano le prove effettivamente caratterizzanti, la prova scritta e quella orale.**

Ne discenderebbe uno spreco di risorse pubbliche: servirà, infatti, entro breve tempo, un altro concorso per ricoprire i posti rimasti vacanti. A dispetto del principio di economicità della pubblica Amministrazione.

Peraltro, la prova preselettiva contava una presenza preponderante di quiz di logica rispetto alle materie giuridiche ed economiche.

Le linee guida Madia prevedono sì la presenza di quiz di logica nelle preselettive dei concorsi pubblici. **Tuttavia, il peso specifico che il Bando ha attribuito alla prova preselettiva è tale che gran parte della selezione di questo concorso è stata effettuata con la prova preselettiva.**

\*\*\*

**2.** Sotto altro aspetto, emerge dalla lettura delle c.d. Linee Guida Madia come l'obiettivo non debba essere semplicemente quello di selezionare rapidamente in base a un qualsiasi criterio oggettivo, ma quello di selezionare in base a un ragionevole criterio di merito, che privilegi i candidati in base alle loro effettive capacità e alla loro effettiva preparazione, tanto che le



domande, dunque, non dovrebbero essere prevalentemente volte a premiare lo studio mnemonico, ma dovrebbero includere sia quesiti basati sulla **preparazione (generale e nelle materie indicate dal bando)**, sia quesiti basati sulla soluzione di problemi, in base ai diversi tipi di ragionamento (logico, deduttivo, numerico).

Orbene, nel caso di specie, come da avviso, la prova preselettiva è consistita in un test articolato su 60 quesiti a risposta multipla da svolgersi nel tempo limite di 60 minuti. I quesiti non sono stati ben bilanciati tra le materie caratterizzanti.

Come da avviso recante diario della preselettiva (**ALL. 3**), i quiz sono stati ripartiti tra le aree e le materie come di seguito indicato e riportato: ragionamento logico (comprensione del testo, logica verbale e/o deduttiva, logica numerica): **24 quesiti**; diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto dell'Unione europea e delle organizzazioni internazionali: **16 quesiti**; economia politica, politica economica, economia delle amministrazioni pubbliche, management pubblico, analisi delle politiche pubbliche: **15 quesiti**; lingua inglese: **5 quesiti**.

La distribuzione dei quesiti tra le materie è parsa *icto oculi* illogica e irragionevole, al fine della individuazione delle migliori professionalità, visto che le materie caratterizzanti la figura del Dirigente pubblico, quelle giuridiche ed economiche, sono state relegate, rispetto a quelle "generiche", ad un più ristretto numero di quesiti; in sostanza il numero di quiz di carattere logico-attitudinale si pone a quota 24 quesiti sui 60 totali; tale aspetto si pone in contrasto con le Linee-Guida "Madia" esaminate.

\*\*\*

In conclusione, sono due gli aspetti devono essere sottoposti all'attenzione dell'Ecc.mo TAR adito:

- a) Il ventaglio dei candidati ammessi alla prova scritta è **irragionevolmente** ristretto rispetto al numero dei posti disponibili. La prova preselettiva è stata snaturata della sua funzione di scremare il numero dei candidati, per via del basso rapporto individuato dall'Amm.ne tra posti a concorso e soggetti ammessi alla prova scritta. Quindi, si ravvede un eccesso di potere della SNA che ha arbitrariamente conferito un peso specifico maggiore alla prova preselettiva, mutandone la natura e la funzione da prova pre-selettiva a prova selettiva vera e propria. Secondo le "Linee-guida Madia", invece, testualmente "*la preselezione dovrebbe essere rivolta a selezionare un numero di candidati non talmente grande da rendere il concorso difficile da gestire e la preselezione inutile, **né talmente piccolo da rendere poco competitivo lo svolgimento successivo del concorso.***" Le successive prove, scritta e orale, del concorso SNA sono poco competitive. Saranno superate, **entrambe**, da 1 concorrente su

3. La Commissione esaminatrice avrà a disposizione pochi candidati per effettuare la selezione.

- b) I quiz di logica hanno giocato un ruolo preponderante nella prova maggiormente selettiva del concorso. Le Linee-guida affermano che i quiz di logica devono essere sì presenti nelle prove preselettive dei concorsi pubblici, **ma non attribuiscono a tali quiz un peso preponderante rispetto alle altre materie**. Anche qui, si ravvisa il vizio di eccesso di potere. La SNA è andata oltre quanto previsto dalle linee guida sbilanciando la prova (pre) selettiva a favore di quiz che sembravano estratti da quei numeri della settimana enigmistica che si leggono al mare sotto l'ombrellone.

Con il presente ricorso, pertanto, si censura anche l'eccesso di potere della SNA posto in essere per mezzo delle previsioni del Bando richiamate.

Si impugnano, all'uopo, congiuntamente, l'atto di esclusione dei ricorrenti dalla prova scritta e, in via differita, il Bando e la *lex specialis* (diario preselettiva) nella parte in cui prevedeva le sopra descritte determinate clausole, che per effetto della non ammissione dei ricorrenti, hanno acquisito per loro carattere di lesività.

### **III.B - ULTERIORI VIZI E CIRCOSTANZE DA CENSURARE ALLA STREGUA DEI MEDESIMI MOTIVI DI DIRITTO DI CUI AL PUNTO IIIA. ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELLA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.**

A decorrere dal 4 febbraio 2019 ciascun candidato presente alla prova preselettiva ha potuto prendere visione del questionario estratto nella sessione a cui ha partecipato, del proprio foglio risposte e del punteggio ottenuto, accedendo al sito RIPAM e seguendo le istruzioni ivi riportate.

Stando a quanto riferiscono alcuni ricorrenti, dall'esame della propria prova è emerso, in più casi, che **la prova visibile con l'accesso agli atti non corrisponde a quella effettivamente svolta dal candidato!**

Tale elemento conforta le deduzioni spiegate nei primi due motivi di ricorso.

Altro aspetto da censurare, in riferimento alla modalità di gestione della prova preselettiva, attiene infine alla qualità dei quiz comminati ai candidati: **per diverse domande è emersa la presenza di più risposte apparentemente corrette, ovvero in altri casi si è assistito ad una non chiara esposizione del quesito, che ha indotto i candidati alla confusione; i vizi di irragionevolezza della prova appaiono perciò palesi; sul punto ci si riserva di depositare esempio di questionario delle domande comminato in sede d'esame per l'evidenza di quanto esposto.**

Desta significative perplessità, infine, il quadro degli esiti della prova preselettiva, che denota e manifesta un bilanciamento assolutamente non equo degli ammessi in relazione ad ogni sessione d'esame. Lascia quantomeno perplessi, cioè, il fatto che i candidati della data del 22 gennaio, sessione pomeridiana, ammessi a sostenere la prova scritta, siano risultati, stando ai dati diramati dall'Amministrazione, ben **141** (11,4% dei partecipanti in quel turno) mentre gli ammessi della sessione del 24 gennaio, pomeriggio, sono risultati solamente **30** (il 2,06% dei partecipanti di quel turno). Uno scarto di ben 111 unità. Si evince da quanto sopra, in sostanza, che la difficoltà della prova comminata in data 24 gennaio potrebbe essere risultata obiettivamente superiore rispetto alla difficoltà della prova del 22 gennaio. L'accertamento di tale divergenza tra le difficoltà delle prove comminate comporterebbe una **violazione del principio di *par condicio dei concorrenti***, altro principio fondamentale in tema di pubblici concorsi.

\*\*\*

**ISTANZA CAUTELARE URGENTE AI SENSI DELL'ART. 56 C.P.A. IN VIA PRINCIPALE.**

**SUBORDINATA ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE AI SENSI DELL'ART. 56 C.P.A.**

Come esposto in narrativa, con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4<sup>a</sup> Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 19 febbraio 2019 è stato pubblicato il diario delle prove scritte e sono state fornite comunicazioni relative al calendario di svolgimento delle prove stesse.

Con **sorprendente solerzia**, in questo caso, l'Amministrazione ha fissato la data delle prove scritte per i giorni del 26, 27 e 28 marzo 2019, ovvero appena un mese dopo la pubblicazione del diario della prova scritta!

Alla luce di quanto dedotto con il presente ricorso, in punto di *fumus* la procedura di concorso risulta caratterizzata da **palese e oggettiva inidoneità della prova preselettiva, per come organizzata e gestita dall'Amministrazione (cfr. *supra*), ai fini dell'individuazione dei migliori profili che possano vincitori di concorso da Dirigente della P.A.**

Ragion per cui, in via cautelare, in punto di *periculum*, nelle more della definizione del presente giudizio in fase cautelare collegiale e/o in fase di merito, **vista la sollecita fissazione delle date della prova scritta con inizio all'imminente data del 26.03.2019 p.v.**, si chiede all'Ill.mo Presidente adito, *medio-tempore*, ai sensi dell'art. 56 c.p.a., vista la impossibilità obiettiva di trattare collegialmente la domanda, di **emettere una pronuncia monocratica *inaudita altera parte* di riammissione con riserva dei ricorrenti alla celebranda imminente prova scritta, in ragione del *fumus* e dell'evidente *periculum* ricollegato allo svolgimento definitivo della prova scritta.**

Infatti, superata la data del 26 marzo prossimo, i ricorrenti rimarrebbero privi di ogni mezzo a disposizione per sottoporsi ad una prova scritta, e la loro tutela diverrebbe impossibile se non mediante ulteriori e gravosi impegni per l'Amministrazione, quali quello di individuare una data per una prova suppletiva.

In fase di merito, poi, sarà possibile, ferma l'idonea cautela disposta, valutare pienamente la fondatezza della domanda di riammissione.

Si spiega, sul punto, domanda subordinata, monocratica o, in subordine, collegiale, di condanna alla individuazione di **data suppletiva** per lo svolgimento della suddetta prova scritta dei ricorrenti.

**Quanto alle superiori domande cautelari, in ottica del bilanciamento di interessi, sembra opportuno coniugare l'interesse dei ricorrenti ad essere riammessi con riserva alla prova scritta già fissata, con quella dell'Amministrazione di evitare nuove date anche per la ragione del contenimento della spesa pubblica e degli oneri derivanti.**

\*\*\*

Posto la dirimente richiesta superiore, per come gradata al suo interno, in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui si ritenga il passaggio diretto alla prova preselettiva non possibile, sempre tenuto conto dei vizi insanabili della prova preselettiva e del concorso, con il presente ricorso si chiede, accertati tali vizi, di annullare, previa sospensione degli effetti in via principale con decreto monocratico ai sensi dell'art. 56, e in via subordinata con ordinanza collegiale ai sensi dell'art 55 c.p.a., la prova preselettiva e la procedura concorsuale *in toto*, ordinando all'Amministrazione di dare luogo nuovamente alla prova preselettiva e a ricominciare daccapo il procedimento concorsuale.

Accertati, insomma, *ex tabulas* i vizi e le inidoneità della prova preselettiva, per come organizzata e gestita dall'Amministrazione, al fine di individuare le professionalità migliori a ricoprire i posti di dirigente pubblico, è evidente che la migliore soluzione per tutelare i ricorrenti sia quella della ammissione diretta alle prove scritte. La celebrazione delle prove scritte e di quelle orali consentirà di individuare le migliori professionalità, e le due prove rappresentano *test* ben più che sufficiente a tal fine, visto che lo stadio del concorso non è in fase avanzata (diverso sarebbe se si parlasse di inidoneità della prova scritta, evidentemente), e fermo restando che purtroppo la prova preselettiva, all'uopo, ha fallito il suo intento in modo palese. **Prova ne è, che possa avvenire quanto sopra, come succede per i soggetti che, per legge, sono ammessi direttamente alla prova scritta (cfr. punto 40).** Alla luce dei vizi insanabili della prova preselettiva, codesta difesa censura quindi il provvedimento di non idoneità conseguito dai ricorrenti, il quale merita di essere annullato, previa sospensione, con pedissequa condanna dell'Amministrazione, *ex art. 56 c.p.a.*

alla convocazione dei ricorrenti per la diretta ammissione alla prova scritta (già indetta con diario del 19.02.2019) **con pronuncia cautelare interinale ex art. 56 c.p.a. che, data la tempistica, risulta l'unica valida ai fini della efficace tutela dei ricorrenti**. Ferma restando la domanda subordinata di individuazione di prova suppletiva e la domanda diversa e ancor più gradata di annullamento, previa sospensione, di tutto il concorso con riedizione della prova preselettiva in generale.

**ISTANZA ISTRUTTORIA AI SENSI DEGLI ARTT. 63 E SS. C.P.A.**

Come esposto in narrativa, nell'avviso riguardante la prova preselettiva (ALL. 3) era previsto specificamente che i candidati fossero ripartiti, nelle tre sessioni del 22, 23 e 24 gennaio, sulla scorta dell'ordine alfabetico delle lettere che compongono il cognome. Sempre nell'avviso di cui al diario della preselettiva era espressamente riportato: *“i candidati dovranno presentarsi nel giorno, ora e sede sopra indicati muniti della ricevuta di avvenuta iscrizione al concorso rilasciata dal sistema informatico ed, inoltre, di uno dei documenti di riconoscimento indicati all'art. 5 del bando di concorso. **Non saranno ammesse richieste di variazione del giorno e/o della sessione di prova assegnati**”*.

Stando a quanto riferiscono i ricorrenti, tuttavia, sembra che diversi candidati abbiano chiesto e ottenuto, in violazione della predetta clausola, la variazione.

Poiché l'avviso o diario in parola rappresenta, in uno con il Bando di concorso, *lex specialis* del procedimento amministrativo, e potrebbe essersi verificata la violazione dell'espressa previsione vincolante promanante dall'avviso *de quo*, sembra opportuno, nel silenzio dell'Amministrazione sul punto, che alle resistenti venga ordinato, ai sensi dell'art. 210 c.p.c. e dell'art. 63, c. 2 c.p.a., un ordine di esibizione *ex art. 210 c.p.c., ovvero in subordine*, ove ritenuto maggiormente adeguato, una verifica d'ufficio ai sensi dell'art. 63, c. 4, e dell'art. 66, c.p.a, nominando all'uopo un verificatore.

Sul punto si spiega pertanto **domanda istruttoria** a codesto Ecc.mo TAR (cfr. *infra*).

Sembra doveroso porre in essere una richiesta istruttoria a codesto Ecc.mo TAR affinché ordini alla SNA la ostensione di tutti i nomi e la documentazione amministrativa relativa ai soggetti che hanno partecipato alla procedura, specificando in che giornata i vari candidati abbiano preso parte alla prova (elenco presenze di ogni sessione, con firma dei candidati), al fine di verificare se la previsione della *lex specialis* sia stata rispettata o meno. Da una eventuale violazione discenderebbe, infatti, l'evidenza di un (ulteriore) vizio palese della prova preselettiva.

La superiore richiesta istruttoria si impone anche in quanto l'Amministrazione SNA, come visto, non ha chiarito la circostanza, neanche in esito (ad oggi) all'accesso agli atti avanzato dai

ricorrenti. La richiesta istruttoria è strumentale al fine della difesa in quanto possono emergere vizi palesi del procedimento, come visto.

Si chiede pertanto di ordinare, in via istruttoria, alla SNA la ostensione dei dati di tutti i partecipanti alla preselezione, in riferimento ad ogni giornata (elenco candidati presenti e firmanti), per come archiviati dal personale dell'Amministrazione in sede di concorso (documentazione sicuramente agli atti).

#### **SULLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**

Ecc.mo Presidente del T.A.R. Lazio, ricorre a V.S. il sottoscritto avv. Vincenzo Iacovino, quale procuratore e difensore dei ricorrenti compiutamente individuati in epigrafe, attori nel procedimento da instaurare davanti al T.A.R. come da atto sopra riportato.

#### ***Premesso che***

- le censure contenute nel ricorso interessano necessariamente tutti quei candidati che hanno partecipato alla fase della prova preselettiva del concorso in oggetto, e che per tale ragione, ove il Collegio ritenga necessario, può diventare indispensabile integrare il contraddittorio nei confronti di tutti e anche nei confronti della Commissione;
- il numero dei controinteressati rende sommamente difficile l'esecuzione delle notificazioni individuali nei modi ordinari, tenuto anche conto della difficoltà di reperire residenze ovvero domicilia certi dei controinteressati stessi, con conseguente incertezza del buon esito della notifica;
- si rende necessario procedere alla notifica *de qua* entro tempi celeri, dovendosi pertanto garantire ai controinteressati un tempo congruo per preparare le proprie difese, onde poter effettuare l'eventuale deposito di documenti e memorie nella Segreteria del TAR;
- recente giurisprudenza di codesto ecc.mo T.A.R. Lazio ed in particolare: ordinanza dell'Ecc.ma Sezione III-bis, n. 9506 del 7 novembre 2013, decreto del Presidente della Sez. III-bis n. 23921/2013, ordinanza della sez. I-ter n. 1217/2014, hanno autorizzato i ricorrenti alla notifica per pubblici proclami via *web*, considerato anche il costo eccessivo della notifica per pubblici proclami nelle vie ordinarie sulla Gazzetta Ufficiale.

Tutto ciò premesso e considerato il sottoscritto avvocato, nelle qualità di cui in premessa,

#### **PROPONE ISTANZA**

all'E.V. affinché Voglia autorizzare, ai sensi dell'art. 41 c.p.a., la scrivente difesa ad effettuare la notifica per pubblici proclami anche, se il TAR lo ritenga più opportuno, tramite la pubblicazione degli estremi del giudizio e del ricorso nonché dei motivi aggiunti sul sito internet dell'Amministrazione resistente.

**P.Q.M.**

Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito annullare previa sospensione cautelare e/o idonea cautela disposta anche *inaudita altera parte ex art. 56 c.p.a.* i provvedimenti e gli atti impugnati e in epigrafe meglio individuati, tutto per come esposto nell'atto, e in particolare:

**a) in via principale,**

quanto al merito e con misura interinale cautelare,

annullare i provvedimenti, previa idonea cautela monocratica *ex art. 56*, e condannare l'Amministrazione, previa idonea cautela disposta *inaudita altera parte ex art. 56 c.p.a.*, a procedere all'ammissione dei ricorrenti, anche con riserva, alla prova scritta già fissata per le date del 26, 27 e 28 marzo 2019;

nel merito, annullare i provvedimenti impugnati e disporre che ricorrenti vengano ammessi alle fasi successive del concorso;

**a). b in via gradata,**

rispetto alla domanda comunque principale,

annullare i provvedimenti, previa idonea cautela monocratica *ex art. 56*, e condannare l'Amministrazione, previa idonea cautela disposta *inaudita altera parte ex art. 56 c.p.a.* o previa idonea cautela in fase collegiale *ex art. 55 c.p.a.*, a procedere all'ammissione dei ricorrenti, anche con riserva, ad una prova scritta suppletiva con condanna dell'Amm.ne alla relativa fissazione;

nel merito, annullare sempre comunque i provvedimenti impugnati e disporre che ricorrenti vengano ammessi alle fasi successive del concorso;

**b) in subordine,**

quanto al merito e con misura interinale cautelare,

annullare i provvedimenti, previa idonea cautela monocratica *ex art. 55 e/o collegiale ex art. 56 c.p.a.*, e condannare l'Amministrazione, previa idonea cautela disposta *inaudita altera parte ex art. 56 c.p.a. e/o collegialmente ex art. 56 c.p.a.*, alla riedizione della prova preselettiva del concorso, previa condanna all'annullamento della procedura *in toto*;

nel merito, annullare i provvedimenti impugnati e disporre che ricorrenti vengano ammessi alle fasi successive del concorso.

In via istruttoria, si formula la richiesta istruttoria *ex art. 63 e ss. c.p.a.* per come formulata nel corpo dell'atto. Ci si riserva ogni ulteriore argomentazione e produzione, anche in esito all'accesso agli atti del concorso.

Ai fini del c.u. si dichiara che il valore della causa è indeterminabile e che soggiace al pagamento del c.u. ordinario ma dimezzato in ragione della materia: pubblico impiego.

**Roma, 15 marzo 2019**

**Avv. Vincenzo Iacovino**